

<b>S-EIA-4</b>	<b>Svolgimento dell'EIA</b>
----------------	-----------------------------

Riferimento al modulo del **Manuale EIA** – UFAM 2009:  
Modulo 4: Iter EIA e compiti delle parti coinvolte

## Contenuto

- 1 Valutazione dell'indagine preliminare / del capitolato d'oneri
- 2 Valutazione del Rapporto sull'impatto ambientale

### 1 Valutazione dell'indagine preliminare / del capitolato d'oneri

Secondo l'art. 10b cpv. 3 della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) il richiedente di un impianto sottoposto a EIA deve inizialmente chiarire in un'*indagine preliminare (IP)*, quali effetti del suo impianto potrebbero presumibilmente gravare l'ambiente.

Se questa indagine non permette ancora di concludere in modo esaustivo che le ripercussioni dell'impianto sono compatibili con le esigenze ambientali il richiedente deve allestire un *capitolato d'oneri (CdO)* per le ulteriori indagini, i cui risultati vengono presentati e discussi in un *rapporto sull'impatto ambientale (RIA)*. Il capitolato d'oneri indica quali approfondimenti svolgere (art. 8 OEIA). Normalmente il richiedente redige contemporaneamente l'indagine preliminare e il capitolato d'oneri e li sottopone per presa di posizione alla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS).

⇒ *Il servizio cantonale della protezione dell'ambiente prende posizione sul capitolato d'oneri e offre la sua consulenza al richiedente (art. 8 cpv. 2 OEIA).*

Ecco come si svolge a livello cantonale la fase che comprende "l'indagine preliminare con capitolato d'oneri":

Chi?	Procedimento	Riferimenti
SPAAS	Definisce i servizi tecnici da consultare per l'IP e il CdO e invia loro la documentazione (compreso l'Ufficio federale dell'ambiente se lo stesso deve essere sentito).	Art. 4 cpv. 2 ROEIA
Servizi tecnici competenti	Valutano l'IP e il CdO e redigono una presa di posizione all'attenzione della SPAAS.	«Come valutare il capitolato d'oneri per i RIA» ( <a href="#">S-EIA-8</a> )
SPAAS	Prende posizione sull'IP e sul CdO all'attenzione del richiedente.	art. 8 cpv. 3 OEIA
	Informa l'autorità decisionale mandando copia della sua presa di posizione sull'IP e il CdO (incluse le copie dei preavvisi dei servizi tecnici competenti).	Art. 4 cpv. 2 let b) ROEIA
	Orienta i servizi tecnici competenti inoltrando la copia della sua presa di posizione sull'IP e il CdO.	
	Per progetti che devono essere sottoposti all'autorità federale: invia la valutazione complessiva sul RIA inclusi gli avvisi delle unità specialistiche all'UFAM per presa di posizione.	art. 12 cpv. 2 e 3 OEIA

## 2 Valutazione del Rapporto sull'impatto ambientale

Nel caso di effetti sull'ambiente non chiariti in modo conclusivo nell'indagine preliminare il richiedente svolge, sulla base del *capitolato d'oneri*, le indagini ancora necessarie e redige un *rapporto sull'impatto ambientale (RIA)*. Lo stesso deve contenere tutte le informazioni definite all'art. 10b cpv. 2 LPAmb e all'art. 9 OEIA.

Il richiedente invia il RIA assieme agli altri documenti facenti parte della domanda (domanda di costruzione, di concessione, ...) all'autorità chiamata a decidere sull'istanza.

⇒ *Il servizio cantonale di protezione dell'ambiente valuta l'impatto dell'impianto sull'ambiente sulla base del RIA nell'ambito della procedura decisionale.*

Ecco come si svolge a livello cantonale la valutazione dell'incarto:

Chi?	Procedimento	Riferimenti
Autorità decisionale	Invia la documentazione con il RIA al servizio che coordina la procedura all'interno dell'amministrazione cantonale (Ufficio delle domande di costruzione nella maggior parte dei casi), che trasmette l'incarto alla SPAAS, la quale stabilisce i servizi da coinvolgere per i temi ambientali.	art. 4 cpv. 2 let c) ROEIA
Servizi tecnici competenti	Valutano i documenti inoltrati sulla loro completezza e sulla loro qualità.	«Stesura dei preavvisi in procedure con EIA» ( <a href="#">S-EIA-9</a> )
	Entro un termine adeguato comunicano per iscritto alla SPAAS se esistono dei conflitti importanti (che rendono impossibile il prosieguo della procedura) oppure delle lacune o difetti gravi che non permettono una valutazione circostanziata dell'impatto sull'ambiente.	
SPAAS	Nel caso di lacune o difetti gravi ma sanabili chiede tempestivamente all'autorità direttrice di sospendere la procedura e di richiedere i complementi necessari.	art. 4 cpv. 2 let c) ROEIA
Autorità decisionale	Decide se sospendere la procedura, ev. se la richiesta di complementi di atti e/o il coinvolgimento di esperti è ragionevole e informa gli interessati.	
Servizi tecnici competenti	Se i documenti sono completi: elaborano delle prese di posizione ufficiali e specialistiche all'attenzione del servizio di coordinamento.	«Stesura dei preavvisi in procedure con EIA» ( <a href="#">S-EIA-9</a> )
SPAAS	Controlla che i termini siano rispettati.	art. 12 ROEIA
SPAAS	Dirime eventuali divergenze, contraddizioni o aspetti poco chiari con i rispettivi servizi tecnici.	art. 4 cpv. 2 let. c) ROEIA
	Redige la valutazione complessiva sul RIA.	art. 4 cpv. 2 let d) ROEIA
	Ev. inoltra la bozza della valutazione complessiva sul RIA ai servizi tecnici coinvolti per una verifica.	
	Per progetti che devono essere sottoposti all'autorità federale: invia la valutazione complessiva sul RIA inclusi gli avvisi delle unità specialistiche all'UFAM per presa di posizione.	art. 4 cpv. 2 let. c) ROEIA

Schede concernenti l'esame dell'impatto sull'ambiente (EIA)

<b>Chi?</b>	<b>Procedimento</b>	<b>Riferimenti</b>
Servizi tecnici competenti	Se necessario si esprimono sulla bozza della valutazione complessiva sul RIA	
SPAAS	Se necessario adatta la valutazione complessiva sul RIA e include quella dell'UFAM nei casi in cui è richiesta.	art. 13 OEIA
	Inoltra all'autorità decisionale la versione definitiva della valutazione complessiva sul RIA; se necessario allega i rapporti dei servizi tecnici.	art. 4 cpv. 2 let d) ROEIA
	Informa i servizi tecnici coinvolti inviando copia della valutazione complessiva sul RIA.	
	Può emettere una tassa per il lavoro svolto.	All. 1 cifra 5 RLALPAmb
Autorità decisionale	Svolge l'esame dell'impatto sull'ambiente. e decide sul progetto	Art. 5 ROEIA